

Ente di appartenenza¹ _____

Ufficio/Comando di _____

All'Ufficio anagrafe

del Comune di Ancona

Visto l' articolo 37 del regolamento anagrafico DPR 30.5.1989, n. 223

**SI CHIEDE DI CONSENTIRE L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DIRETTA DEGLI ATTI ANAGRAFICI
PER ESIGENZE ISTITUZIONALI**

ai seguenti operatori, tutti personalmente incaricati e autorizzati a tal fine da questo Ufficio/Comando.

• Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) _____

• Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) _____

• Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Estremi documento (art. 37, comma 4, DPR 223/1989) _____

I suddetti operatori sono tenuti ad esibire la presente richiesta/autorizzazione ed un valido documento di riconoscimento e devono attenersi alle modalità concordate nella intesa sopra citata. Per le esigenze connesse alla presente, l'Ufficiale d'anagrafe può contattare questo Ufficio/Comando

telefonando al numero _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO/COMANDO DI APPARTENENZA

TIMBRO DELL'ENTE

Nome _____ Cognome _____

Firma leggibile _____

¹ Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, ecc.

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.

Articolo 37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici] (1).

3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture] (2).

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.